



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO:

Approvazione Regolamento generale delle entrate comunali

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
ANGHILANTE PAOLA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO	SI
PERSICO ERMINIA ALEJANDRA	SI
RAMONDA VILMA MARIA	SI
GIORDANINO RENATO GIOVANNI	SI
SARCHI DANIELE	NO
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE	NO
MADALA SILVIA	SI
PIETRANGELO RAFFAELE PINO	SI
DALBESIO CLAUDIA	SI
Totale presenti :	11
Totale assenti :	2

Partecipa alla seduta consiliare l'Assessore esterno Capellino Veronica.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. NASI Fabrizio Giacomo nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “...nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni...”;

Visto l'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Accertato che la gestione delle entrate della fiscalità locale devono sottostare alle disposizioni del legislatore nazionale, destinate non solo alla disciplina delle singole entrate, bensì anche alle previsioni che afferiscono a tutte le procedure per la riscossione, nonché a quelle attinenti al contenzioso ed ai rapporti con i debitori/contribuenti;

Considerato che in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023, il legislatore ha emanato alcuni decreti legislativi tesi a riformare le più rilevanti disposizioni normative in ambito tributario.

Osservato che fra i decreti al momento emanati che riverberano un impatto rilevante nella gestione dei tributi locali, si segnala il d.lgs. n. 219/2023, recante “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente” ed il d.lgs. n. 220/2023, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”;

Segnalata altresì la legge nr. 111/2023, agli artt. 4 e 17, comma 1, lettera b), che reca i principi ed i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti e del contribuente, prevedendo l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Stabilito che l'iter di formazione dei regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati obbligatori al bilancio, una simbiosi giustificata dalla necessità di collegare le risorse economiche alla spesa in osservanza delle regole dell'armonizzazione contabile disposte dal d. lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e ss.mm e ii.;

Preso atto che la legge di Bilancio 2020 all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;

Viste la legge 27 luglio 2000 n. 212 riguardante e le modifiche introdotte dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ad oggetto “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente”;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”.

- il decreto del 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL)

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il Regolamento generale delle entrate, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

Visto l'allegato schema di Regolamento generale delle entrate;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Citato l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "*Regolamento generale delle entrate comunali*", adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 29 articoli;
2. Di dare atto che le approvate disposizioni regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
3. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. Di pubblicare il presente regolamento:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
 - in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa